

Ars Modi - 38121 Trento, Via Guardini 9 - C.F. 96097830226 - P.IVA 02410870220
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARS MODI"
Emendato il 7 novembre 2023 con assemblea straordinaria

Art. 1 Costituzione: Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Ars Modi". L'Associazione ha sede legale a Trento, in Via Guardini 9. L'eventuale variazione della sede legale, all'interno del comune di Trento, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera all'interno della provincia di Trento, e potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale": A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Ars Modi APS" oppure "Ars Modi associazione di promozione sociale". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 Scopi e attività: L'Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. L'Associazione opera nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lett.i), del D.Lgs. n.117/2017. A tale fine l'Associazione intende promuovere e favorire la conoscenza, la pratica e l'approfondimento della "musica catartica", corrispondente ai principi esposti nel "manifesto della musica catartica", come si trova su internet al seguente indirizzo web: www.edoardobruti.it/manifesto In tal senso, l'adesione all'Associazione comporta la sottoscrizione e l'integrale accettazione del citato manifesto. Il nome "Ars Modi" deriva dal progetto compositivo "Ars Modi - L'Arte del Modo", uno dei primi esempi di nuova musica catartica. Scopo dell'Associazione è quindi, per estensione, divulgare e promuovere anche la musica classica e jazz, del passato e di nuova composizione, garantendo che le composizioni proposte non siano in contrasto con i principi della "musica catartica" esposti nel "manifesto della musica catartica". In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può svolgere le seguenti attività: organizzare e partecipare a convegni, conferenze, seminari, incontri e dibattiti sui temi della cultura musicale, con particolare riferimento alla "musica catartica" e ad altre espressioni musicali ed artistiche ad essa collegate; organizzare e realizzare eventi musicali ed artistici, quali concerti, conferenze-concerti, concorsi musicali, spettacoli di teatro-musicale, spettacoli in cui la musica interagisce con altre arti; organizzare corsi e moduli formativi, a carattere teorico-pratico, per la conoscenza, l'aggiornamento e il perfezionamento della cultura musicale; svolgere e partecipare a progetti di ricerca nel campo musicale, con particolare riferimento alla "musica catartica" ed alle altre espressioni musicali ed artistiche ad essa correlate; raccogliere, catalogare, redigere e pubblicare incisioni discografiche, articoli, saggi, partiture, riviste, libri, sui temi della cultura musicale; collaborare con altre Associazioni ed organismi titolari di finalità analoghe, anche mediante la predisposizione e la realizzazione di programmi e progetti comuni; collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di rapporti contributivi, convenzionati e di accreditamento, svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 Soci: Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda scritta di adesione nei modi previsti dal presente statuto. Possono, altresì, aderire altre Associazioni di promozione sociale, ovvero altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, nonché a sottoscrivere il "manifesto della musica catartica", ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Art. 5 Diritti dei Soci: I diritti dei soci sono i seguenti: partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; relativamente alle musiche di compositori viventi soci, ad essi è consentito avere proprie musiche promosse e divulgate dall'Associazione; sono ammesse eccezioni nei casi di soggetti terzi di chiara fama e comunque a fronte di apposita e motivata delibera del Consiglio Direttivo; usufruire di tariffe agevolate o ridotte per le prestazioni di servizi e/o per le cessioni di beni realizzate dall'Associazione; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati.

Art. 6 Doveri dei soci: I doveri dei soci sono i seguenti: non assumere comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione, ovvero lesivi di essa; rispettare lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento interno, il "manifesto della musica catartica", nonché le delibere degli organi sociali.

Art. 7 Recesso, morosità ed esclusione: Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto immediato. La qualità di socio si perde, altresì, per per esclusione motivata decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione o lesivo per la stessa, nonché per mancato conferimento di dati necessari alla ordinaria comunicazione agli associati. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio

Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 Norme sul volontariato: I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 9 Organi: Gli organi sociali dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo. L'elezione dell'organo amministrativo non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 Assemblea: L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione possono partecipare all'Assemblea. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio. È ammessa una sola delega per socio. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari. Di ogni riunione assembleare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali dell'Assemblea e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 11 Assemblea – Convocazione: L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci. In tali casi, il Presidente provvede alla convocazione entro il termine di trenta giorni. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o, in mancanza, da altro associato designato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve pervenire ai soci, per iscritto, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 12 Assemblea ordinaria: L'assemblea ordinaria provvede a: approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo; determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; delineare il programma delle attività sociali; approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego e di esclusione dall'Associazione; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno di carattere ordinario. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Le votazioni per le deliberazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 13 Assemblea straordinaria: L'Assemblea straordinaria delibera su: le modifiche dello Statuto; l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, e la devoluzione del suo patrimonio. In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le votazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Art. 14 Consiglio Direttivo - struttura: Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; è composto da un minimo di tre consiglieri fino a un massimo di sette, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci dell'Associazione. Il numero di consiglieri è stabilito dall'Assemblea, per ogni mandato consiliare. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. In ipotesi di un numero di consiglieri superiore a tre, la funzione di Tesoriere può essere disgiunta da quella di Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere revocato con delibera dell'Assemblea ordinaria. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 Consiglio direttivo - funzioni: Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea; la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere; l'ammissione all'Associazione di nuovi soci; l'esclusione degli associati; la redazione annuale del bilancio di esercizio annuale; ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto

dell'Associazione.

Art. 16 Consiglio direttivo – Convocazione: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedito a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Art. 17 Consiglio direttivo – Costituzione e deliberazione: Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. E' presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, il Consiglio Direttivo è presieduto da altro membro nominato tra i presenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne che nei casi di nomine o comunque se riguardanti le persone. Non sono ammesse deleghe. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 14, del presente statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati sopra, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Tale assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla cessazione. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente”.

Art. 18 Presidente: Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede alla osservanza delle disposizioni statuarie e della disciplina sociale; provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 19 Vice-Presidente: Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 20 Segretario-Tesoriere: Il Segretario-Tesoriere redige i verbali delle riunioni assembleari e consiliari, conserva i libri sociali, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. In qualità di Tesoriere, altresì in ipotesi di esercizio di tale carica da parte di altro consigliere, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Ha potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Responsabilità degli organi sociali: Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, secondo le previsioni della normativa in materia di Terzo settore.

Art. 22 Comitato Artistico: Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Artistico formato da 2 o 3 compositori, che abbiano sottoscritto il “manifesto della musica catartica”, con lo scopo di coadiuvare il Consiglio Direttivo stesso nelle scelte artistico-musicali. I componenti del Comitato Artistico, soci dell'Associazione, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per le materie di loro competenza, ed esprimono parere consultivo.

Art. 23 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritte:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 24 Patrimonio: Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; erogazioni liberali degli associati, di terzi ed imprese; contributi di Enti pubblici ed organismi internazionali, finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari; lasciti, donazioni, eredità; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. I contributi degli associati sono costituiti da possibili contributi straordinari, di cui l'Assemblea determina l'ammontare. I contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 Bilancio di esercizio: L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 26 Scioglimento: In caso di scioglimento dell'Associazione, nonché per sua trasformazione, fusione o scissione l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori. Effettuata la liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 27 Disposizioni finali: Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.